

## COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -  
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

XXII.

## SEDUTA DI VENERDÌ 30 LUGLIO 1954

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE	PAG	PAG.
<b>Congedi:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	249	
<b>Proposte di legge (Discussione e approvazione):</b>		
CECCHERINI ed altri: Norme integrative sulla istituzione dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato (169) . . . . .	250	
SELVAGGI: Estensione del beneficio di cui al sesto comma dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376. (319) . . . . .	250	
GASPARI: Norme integrative dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376. (353) . . . . .	250	
PRESIDENTE . . . . .	250, 251, 252, 254	
GASPARI, <i>Relatore</i> . . . . .	250, 251, 254	
AGRIMI . . . . .	251, 253, 254	
BUBBIO . . . . .	251	
LUCIFREDI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> . . . . .	251, 252, 254	
TOZZI CONDIVI . . . . .	252	
CECCHERINI . . . . .	253, 254	
TURCHI . . . . .	253	
<b>Disegni di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		
Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente. (481) . . . . .	255	
PRESIDENTE . . . . .	255, 256, 257	
		GIRAUDO, <i>Relatore</i> . . . . . 255, 256
		TOZZI CONDIVI . . . . . 255, 256
		TURCHI . . . . . 255, 256
		FERRI . . . . . 257
		DELCROIX . . . . . 257
		TOGNI . . . . . 257
		JACOMETTI . . . . . 257
		Concessione di un sussidio a titolo di soccorso giornaliero ai congiunti dei lebbrosi ricoverati ed ai ricoverati stessi. (984) . . . . . 258
		PRESIDENTE . . . . . 258
		<b>Votazione segreta:</b>
		PRESIDENTE . . . . . 259
		<b>La seduta comincia alle 9.30.</b>
		SAMPIETRO UMBERTO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(È approvato).
		<b>Congedi.</b>
		PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato De Gasperi.

**Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Ceccherini ed altri: Norme integrative sulla istituzione dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato (169); Selvaggi: Estensione del beneficio di cui al sesto comma dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376 (319); Gaspari: Norme integrative dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376. (353).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Ceccherini, Romita, Turnaturi, Rossi Paolo, Bertinelli, Preti, Castellarin, Colitto, Simonini, De Vita, Mazza: « Norme integrative sulla istituzione dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato »; di iniziativa del deputato Selvaggi: « Estensione del beneficio di cui al sesto comma dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376 »; di iniziativa del deputato Gaspari: « Norme integrative dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376 ».

L'onorevole Gaspari, relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.

GASPARI, *Relatore*. Con decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262, venivano istituiti i ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato, per la sistemazione del personale non di ruolo. L'articolo 1 stabiliva in termini precisi quale fosse il personale nei cui confronti le norme dovevano essere applicate; l'articolo 5 dettava norme speciali in favore di coloro che, sistemati nei ruoli speciali transitori e in possesso della prescritta anzianità, intendessero partecipare ad esami di concorso per la promozione ai gradi VIII del gruppo A, IX del gruppo B e XI del gruppo C.

Successivamente, con legge 1° dicembre 1949, n. 868, fu stabilito che alle promozioni suddette si poteva concorrere per merito comparativo, purché si fosse in possesso della prescritta anzianità alla data del 31 dicembre 1951.

La legge 5 giugno 1951, n. 376, nel dettare le norme di attuazione del decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262, ne ampliò la sfera di applicazione, estendendola ad altre categorie che prima non erano contemplate. In particolare, con l'articolo 13, concesse al personale in servizio non di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939 — i cosiddetti trentanovisti — che dopo tale data avessero ottenuto la nomina a posto di ruolo, notevoli benefici, tra i quali l'attribuzione di un'anzianità di ruolo di 5, 7 e 9 anni al 1° maggio 1948, rispettivamente per gli impiegati di gruppo A, B e C,

anzianità che veniva considerata utile ai fini della partecipazione agli esami per le promozioni ai gradi VIII di gruppo A, IX di gruppo B e XI di gruppo C.

Senonché tali norme incontrarono vivissima resistenza, tanto che, di fronte alle incertezze sulla loro applicazione, si rese necessaria l'emanazione di una legge interpretativa, che fu approvata nella scorsa legislatura e che porta la data del 4 aprile 1953, n. 240. Con detta legge veniva interpretata la norma contenuta nell'articolo 13 della citata legge n. 376 e veniva stabilito che coloro i quali godevano dei benefici dell'articolo 13, ove avessero maturato l'anzianità richiesta, avevano diritto di beneficiare della legge 1° dicembre 1949, n. 868, e, di conseguenza, avevano diritto di partecipare ai concorsi per la nomina per merito comparativo.

La ragione principale della resistenza incontrata dalla legge n. 376 era da ricercarsi soprattutto nella circostanza che quella norma danneggiava in modo particolare coloro i quali alla data del 23 marzo 1939 erano di ruolo e non avevano ottenuto acceleramento di carriera nei confronti dei « trentanovisti » non di ruolo.

La proposta di legge da me presentata che porta il n. 353, sulla quale chiedo che avvenga la discussione, tende a riparare il danno subito dai « trentanovisti » di ruolo, concedendo loro le stesse agevolazioni agli effetti dell'anzianità di carriera che sono state assicurate ai trentanovisti non di ruolo. Peraltro, la stessa proposta di legge, mantenendo fermo un punto di vista espresso da questa Commissione nella passata legislatura, stabilisce chiaramente che coloro i quali beneficieranno di questa agevolazione non potranno essere promossi per merito comparativo. La mia proposta di legge è la rielaborazione, con qualche adattamento, dato il tempo trascorso, della proposta di legge del senatore Lepore così come fu modificata dal relatore di allora, onorevole Molinari.

Per quanto riguarda le altre due proposte di legge, sulle quali io debbo riferire, dirò che quella di iniziativa dei deputati Ceccherini ed altri tende a riparare una situazione di danno determinatasi per alcune categorie impiegatizie. Difatti, l'articolo 1 della legge 5 giugno 1951, n. 376, stabiliva che coloro i quali intendevano essere inquadrati nei ruoli speciali transitori dovevano presentare domanda all'Amministrazione competente entro due mesi dalla entrata in vigore della legge per coloro che avessero già maturato il

diritto, ed entro due mesi dalla maturazione dell'anzianità per coloro i quali ancora non l'avessero maturato. Ne conseguì che, a causa della ristrettezza del tempo concesso per la presentazione delle domande, molti impiegati non vennero a conoscenza della disposizione in tempo utile e furono esclusi dal beneficio.

La prima parte della proposta Ceccherini tende, appunto, alla riapertura di quel termine.

La seconda parte della proposta stessa considera, invece, il caso di alcuni impiegati che, assunti in servizio nelle Amministrazioni dello Stato posteriormente al 1° maggio 1948, in base a specifiche disposizioni di legge, non poterono fruire dei benefici della citata legge: anche la posizione di questo personale — tra cui trovasi quello proveniente dalla disciolta U. N. S. E. A. ed i mutilati ed invalidi di guerra assunti per completare l'aliquota di posti ad essi riservata per legge — la proposta Ceccherini intende sistemare. Tengo però a far presente che tale disposizione è già contemplata nell'articolo 3 della mia proposta di legge.

Vi è, poi, la proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Selvaggi. Essa mira a sanare un altro grave inconveniente verificatosi a seguito dell'entrata in vigore della legge 5 giugno 1951, n. 376. Il sesto comma dell'articolo 13 di detta legge stabilisce che al personale in servizio non di ruolo in data anteriore al 23 marzo 1939, che successivamente a quella stessa data abbia ottenuto la nomina in ruolo organico, è attribuita, ove occorra, ai fini dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, un'anzianità di ruolo di 5, 7 e 9 anni al 1° maggio 1948, rispettivamente per gli impiegati di gruppo A, B e C.

Tale beneficio, però, è stato riconosciuto a tutti quegli impiegati che abbiano conseguito la nomina in ruolo organico dopo il 1° maggio 1948 e prima del 24 giugno 1951, ed ha escluso tutti coloro che detta nomina abbiano ottenuta dopo il 24 giugno 1951. Ora, nella relazione che accompagna la sua proposta di legge, l'onorevole Selvaggi cita il caso di concorsi che, banditi nel 1949, hanno avuto decorrenza giuridica soltanto dopo il 24 giugno 1951, con conseguente evidente danno per coloro che, pur avendo partecipato nei termini stabiliti ai concorsi per l'immissione nei ruoli, non hanno potuto beneficiare delle ricordate agevolazioni per cause non dipendenti dalla loro volontà, ma solo imputabili alla lentezza nello svolgimento dei concorsi.

In conclusione, io mi dichiaro favorevole all'accoglimento delle tre proposte di legge, coordinandole in un unico testo sulla base della proposta di legge che reca il n. 353, che è la più completa; essa dovrebbe essere integrata dai testi delle altre due proposte di legge, che figurerebbero come articoli aggiuntivi; escluso l'articolo 2 della proposta Ceccherini che, come ho detto, contiene disposizioni analoghe a quelle contenute nell'articolo 3 della proposta di legge n. 353. La proposta di legge Selvaggi dovrebbe essere modificata secondo i suggerimenti espressi dalla Commissione Finanze e tesoro, in sede di parere.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

AGRIMI. Nella eventualità che il Parlamento approvasse la legge delega, questi provvedimenti potrebbero essere oggetto dei decreti da emanare in base alla legge stessa? In caso affermativo, non sarebbe più opportuno che la materia venisse regolata in quella sede?

BUBBIO. In considerazione della delicatezza della materia, non si potrebbe avere una relazione scritta, onde poter meglio studiare tutto il problema, che si presenta abbastanza complesso?

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GASPARI, *Relatore*. In effetti, la mia relazione è stata alquanto succinta, ma ciò è dipeso dal fatto che la questione è già stata ampiamente dibattuta in seno a questa stessa Commissione nella passata legislatura quando si discusse la proposta di legge del senatore Lepore che, modificata dalla nostra Commissione, non poté essere approvata anche dal Senato, a causa del suo anticipato scioglimento.

Alla domanda dell'onorevole Agrimi senza dubbio si deve rispondere affermativamente. Senonché c'è da considerare che vi è questo personale che è stato leso da un provvedimento legislativo e ritardare ancora la sanatoria significherebbe compromettere irrimediabilmente certe situazioni, dato che alcune Amministrazioni hanno già bandito i concorsi. È per questa considerazione che io ho proposto l'approvazione delle tre proposte di legge.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Ringrazio l'onorevole Agrimi per la sua osservazione. Io ho la ferma convinzione che, nella materia del rapporto del pubblico impiego, la legiferazione debba essere fatta con criteri unitari in un

provvedimento di riordinamento di carattere generale; questa mia tesi io l'ho sempre sostenuta e ne ho avuto il favore di questa Commissione.

Nel caso specifico, però, io non mi sento di opporre questa pregiudiziale; in questo caso, come ha detto l'onorevole Gaspari, si tratta di porre rimedio a certi inconvenienti di natura piuttosto grave, determinati da norme che noi stessi abbiamo approvato.

Se la legge delega potesse ritenersi di imminente approvazione, assumerei l'impegno di prendere l'iniziativa di un decreto legislativo per sanare immediatamente le situazioni denunciate; poiché, purtroppo, essa non potrà essere approvata dalla Camera prima delle vacanze estive, non mi sento di opporre, oggi, la consueta pregiudiziale.

TOZZI CONDIVI. Se la legge delega dovesse essere approvata prima di questa norma, si potrebbe provvedere tramite la legge delega stessa?

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Certamente.

Per quanto riguarda la proposta di legge n. 353, nulla ho da aggiungere a quanto ha riferito l'onorevole Gaspari. Il Governo è favorevole.

Il Governo è altresì favorevole alla proposta di legge n. 169. Debbo a questo proposito precisare che sono particolarmente favorevole alla condizione posta nell'articolo 1 di detta proposta, secondo cui i benefici di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 262 si applicano anche nei riguardi degli impiegati civili non di ruolo assunti in servizio posteriormente alla data del 1° maggio 1948, purché la loro assunzione sia avvenuta in base a specifiche disposizioni di legge. È evidente che le assunzioni avvenute irregolarmente, che, sia pure in casi sporadici, si son verificate, non saranno raggiunte dal beneficio. Le «specifiche disposizioni di legge» si riferiscono, evidentemente, ai mutilati ed invalidi di guerra ed agh ex dipendenti dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U. N. S. E. A.).

A questo riguardo debbo fare una considerazione. Per questa categoria è stato chiesto e si chiede tuttora l'inserimento nei ruoli organici dello Stato. Questo inserimento, oggi, non è possibile. In sede di legge delega sarà invece molto più semplice l'adozione di provvedimenti i quali facilitino l'immissione nei ruoli organici di dipendenti appartenenti ai ruoli transitori.

Per quanto si riferisce alla proposta dell'onorevole Selvaggi, che reca il numero 319,

il Governo non avrebbe potuto accettarla nella sua stesura originale, perché troppo ampia. Con la modifica proposta dalla Commissione Finanze e tesoro e accettata dal relatore, il Governo può accogliere anche questa proposta, perché anch'essa rispondente ad un criterio di giustizia e soprattutto perché essa si riferisce ad un numero, sia pur limitato, di casi in cui, essendosi espletato un concorso, ed essendo quindi maturato un diritto del vincitore, la nomina in ruolo non ha potuto avvenire entro un determinato periodo di tempo non per colpa dell'interessato.

In questi limiti, il Governo è favorevole anche alla proposta Selvaggi ed al coordinamento delle tre proposte in un unico testo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore perché si adotti come base di discussione il testo della proposta di legge n. 353.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli della proposta n. 353 d'iniziativa del deputato Gaspari che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

#### ART. 1.

Agli impiegati in servizio di ruolo almeno dal 23 marzo 1939, anche se, prima del 24 giugno 1951, abbiano ottenuto l'inquadramento in altri ruoli dello stesso gruppo o di gruppo diverso da quello originario, sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 6°, 7°, 8° e 9° dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, esclusa, tuttavia, la possibilità di far valere l'anzianità prevista dal 6° comma ai fini della legge 1° dicembre 1949, n. 868.

Il computo dei posti da conferire in soprannumero di cui al 7° comma dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, è effettuato ogni volta che si debba procedere a promozioni a posti di organico.

Qualora dopo l'entrata in vigore della citata legge siano state effettuate promozioni ai gradi VIII di gruppo A, IX di gruppo B, e XI di gruppo C, in applicazione dell'articolo 13 della legge medesima, le promozioni saranno riportate alla data di decorrenza di queste ultime per lo stesso grado e gruppo e tenendo conto della situazione dei ruoli organici alla stessa data, sempre che gli interessati possedessero a tale data l'anzianità necessaria per aspirare alla promozione.

I promossi saranno collocati nel ruolo secondo l'ordine di graduatoria degli scrutini

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1954

dopo tutti i candidati che hanno conseguita la promozione anteriormente alla data di applicazione della presente legge.

(È approvato).

## ART. 2.

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente e del Ministro del tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate, in quanto occorra, le norme necessarie per adeguare le disposizioni dei regolamenti del personale delle Amministrazioni con ordinamento autonomo a quelle della presente legge.

(È approvato).

## ART. 3.

Il personale non di ruolo che alla data di entrata in vigore della legge 5 giugno 1951, n. 376, ha maturato l'anzianità richiesta ai fini del collocamento nei ruoli speciali transitori a termini dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, può presentare la istanza prevista dall'articolo 1 della succitata legge n. 376, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il personale che si vale della facoltà prevista nel comma precedente sarà collocato nei ruoli speciali transitori nell'ordine che deriva considerando la data di entrata in vigore della presente legge come la data di compimento dell'anzianità di servizio richiesta dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

(È approvato).

## ART. 4.

I dipendenti statali appartenenti ai ruoli del personale subalterno, ed i dipendenti statali non di ruolo di quarta categoria in servizio da data anteriore al 1° maggio 1948, i quali dalla data predetta svolgono esclusivamente e permanentemente mansioni d'archivio o di copia o che, secondo l'ordinamento delle carriere nelle amministrazioni dello Stato alle quali appartengono, spettano al personale di gruppo C, possono essere trasferiti a loro domanda, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nei contingenti degli impiegati non di ruolo di terza categoria anche se non in possesso del titolo di studio. Il trasferimento ha decorrenza dal 1° marzo 1952 e da tale data ha inizio il computo dell'anzianità di servizio stabilita dal-

l'articolo 1, comma primo e quarto, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ai fini del collocamento nei ruoli speciali transitori di gruppo C.

I dipendenti statali appartenenti ai ruoli del personale subalterno in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939, che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente comma possono chiedere di essere ammessi nel grado iniziale dei ruoli organici di gruppo C anche se non in possesso del titolo di studio, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

## ART. 5.

Per la nomina nei ruoli organici del personale statale di gruppo C, in applicazione dell'articolo 6, comma secondo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, si può prescindere dal possesso del titolo di studio nei confronti di coloro i quali siano in possesso degli altri requisiti prescritti.

(È approvato).

Questi articoli formeranno i primi 5 articoli della legge.

Passiamo ora alla proposta di legge n. 169 d'iniziativa dei deputati Ceccherini ed altri.

Do lettura dell'articolo 1, il quale costituirà l'articolo 6 del testo coordinato:

« L'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, si applica anche nei riguardi degli impiegati civili non di ruolo assunti in servizio posteriormente alla data del 1° maggio 1948, purché la loro assunzione sia avvenuta in base a specifiche disposizioni di legge ».

AGRIMI. Propongo che sia soppressa l'ultima parte dell'articolo, e, precisamente, le parole « purché la loro assunzione sia avvenuta in base a specifiche disposizioni di legge ». Questa disposizione potrebbe far supporre che siano avvenute delle assunzioni anche contro le disposizioni di legge.

CECCHERINI. La formula da noi adottata vuol sottolineare che usufruiranno del beneficio tutti coloro che, appartenenti ad altre Amministrazioni, sono stati assunti in qualità di avventizi presso l'Amministrazione dello Stato. I proponenti hanno voluto, in sostanza, sottolineare il concetto che solo coloro che provengono da un'Amministrazione disciolta per legge usufruiranno di queste agevolazioni.

TURCHI. Con questa interpretazione, la norma sarebbe molto limitativa. Io ritengo che debbano esservi compresi coloro che, pur

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1954

non provenendo da altre Amministrazioni, siano stati assunti a norma di legge.

CECCHERINI. È evidente.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. L'osservazione dell'onorevole Agrimi è esatta; tuttavia, io lo pregherei di non insistere, perchè quella formulazione dovrebbe rimanere a significare ed a sottolineare la volontà del Parlamento che d'ora in poi assunzioni contro disposizioni di legge nessuna Amministrazione abbia a farne.

AGRIMI. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 del progetto di legge, n. 169 di cui ho dato in precedenza lettura, che diventerà articolo 6 del nuovo testo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« In deroga al disposto di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 1951, n. 376, le domande di collocamento nel ruolo speciale transitorio potranno essere prodotte tanto dagli impiegati di cui all'articolo 1 della presente legge quanto da quelli previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, anche dopo trascorsi i due mesi dal compimento della anzianità di servizio stabilita dall'articolo medesimo, ma in tal caso il collocamento nei ruoli transitori avrà luogo a decorrere dalla data di presentazione delle domande ».

Il relatore ne ha proposto la soppressione, ritenendo che esso sia assorbito dall'articolo 3 della proposta n. 353, già approvato.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. La norma di questo articolo mi sembra più ampia di quella contenuta nell'articolo 3 della proposta n. 353 e sarebbe stato preferibile approvare quest'articolo in luogo dell'altro.

Comunque, nessuno viene danneggiato, perchè i nuovi immessi possono, in base alle disposizioni vigenti, fare la domanda al momento del raggiungimento dell'anzianità.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 della proposta di legge n. 169.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo unico della proposta di legge n. 319, d'iniziativa del deputato Selvaggi che diventerà articolo 7 del nuovo testo. Ne do lettura:

« Il beneficio di cui al sesto comma dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, è concesso anche al personale che, in servizio

non di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939, sia stato immesso nei ruoli organici di una Amministrazione dello Stato in seguito a concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della richiamata legge n. 376 del 5 giugno 1951 ».

La Commissione finanze e tesoro propone di sostituirlo con il seguente:

« Il beneficio di cui al sesto comma dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, è concesso anche al personale che, in servizio non di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939, sia stato immesso nei ruoli organici di altra Amministrazione dello Stato in seguito a concorsi banditi ed espletati anteriormente alla data di entrata in vigore della richiamata legge n. 376 del 5 giugno 1951, anche se la nomina in ruolo organico sia di data posteriore ».

Il proponente ha accolto la modifica proposta dalla Commissione finanze e tesoro.

TURCHI. Io sarei più favorevole al testo primitivo, perchè con la limitazione posta può derivare una lesione di diritti. Non è infrequente il caso, difatti, di concorsi che, banditi in epoca posteriore ad un altro, siano espletati prima di quest'ultimo e di concorsi banditi contemporaneamente che si espletano a distanza anche notevole di tempo.

Comunque, se la modifica è stata accolta dal proponente, non v'è ragione perchè sia ostacolata da noi.

GASPARI, *Relatore*. L'osservazione dell'onorevole Turchi è fondata, ma qui si è tenuto conto di situazioni sostanziali, non formali. D'altra parte, non si sono voluti neppure portare eccessivi sconvolgimenti nei ruoli organici.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo, nel testo proposto dalla IV Commissione (Finanze e tesoro) di cui ho dato in precedenza lettura.

(È approvato).

Ritengo che il nuovo titolo del testo unificato debba essere quello della proposta di legge dell'onorevole Gaspari.

Il titolo suona così: « Norme integrative dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376 ».

Pongo in votazione il nuovo titolo della proposta.

(È approvato).

Le proposte di legge saranno votate a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge:  
Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente. (481).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella precedente seduta del 28 luglio 1954, abbiamo approvato fino all'articolo 4.

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

« L'Ufficiale d'anagrafe che sia venuto a conoscenza di fatti che comportino l'istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche, per i quali non siano state rese le prescritte dichiarazioni, deve invitare gli interessati a renderle.

In caso di mancata dichiarazione, l'ufficiale d'anagrafe provvede di ufficio, notificando all'interessato il provvedimento stesso. Contro il provvedimento d'ufficio è ammesso ricorso al prefetto ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

« Gli ufficiali di stato civile devono comunicare il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni all'ufficio d'anagrafe del comune di residenza delle persone cui gli atti o le annotazioni si riferiscono ».

GIRAUDO, *Relatore*. Io proporrei di stabilire un termine entro il quale la comunicazione deve avvenire, 48 ore o 5 giorni, non importa, perchè ritengo che non sia opportuno non fissare alcun termine.

TOZZI CONDIVI. Valgono i termini di legge. È superflua la precisazione.

GIRAUDO, *Relatore*. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 6 del quale ho dato in precedenza lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

« Nei comuni con separati uffici di stato civili possono essere istituite, con decreto del prefetto della provincia, separate anagrafi autonome con la stessa circoscrizione territoriale dei corrispondenti uffici di stato civile.

Le circoscrizioni territoriali degli uffici separati di stato civile di uno stesso comune, preveduti dall'articolo 2 dell'ordinamento dello stato civile approvato con regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, devono corrispondere

ad una o più delle frazioni geografiche di cui al primo comma dell'articolo 9 della presente legge. Questa disposizione non si applica agli uffici separati dei quartieri delle grandi città ».

GIRAUDO, *Relatore*. Propongo un emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo. Esso suonerebbe così: « fermo restando per ogni comune l'obbligo dell'anagrafe generale centrale. Nei comuni forniti di impianti meccanografici, anziché separate anagrafi autonome, possono essere istituiti separati servizi anagrafici ».

TURCHI. Ritengo che tale emendamento non sia necessario.

Non c'è dubbio che l'articolo che stiamo esaminando si riferisce ad un decentramento ai fini funzionali e riguarda soprattutto i piccoli comuni. Riguarda anche i grandi comuni, ma soltanto in considerazione dell'esistenza di agglomerati di popolazione che vivono molto distanti dal centro urbano. Il significato non può essere diverso, perché il registro anagrafico è per comune e non per frazione. Ora, poiché qui si parla dell'ordinamento delle anagrafi, è inteso che questi sono dei registri che sono trasferiti negli uffici comunali e quindi possono essere istituiti in questa o in quella frazione, ai fini di rendere più facile l'esaudimento delle richieste della popolazione.

Inoltre i comuni possono disporre dei servizi come meglio credono.

Secondo me, l'articolo, nella sua attuale formulazione, contiene tutti gli elementi essenziali ed ogni aggiunta sarebbe una complicazione inutile, o, quanto meno, non necessaria.

Infine, bisogna considerare che la legge deve contenere norme certe e non facoltative.

GIRAUDO, *Relatore*. Era un concetto di modernità che io volevo introdurre; tuttavia, siccome posso anche concordare con l'onorevole Turchi, ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 7 nel testo governativo, del quale ho dato in precedenza lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8. Ne do lettura:

« In ogni comune deve essere tenuto lo schedario della popolazione temporanea.

La popolazione temporanea è costituita dalle persone che, dimorando nel comune da quattro mesi o più, non vi abbiano, tuttavia, fissata la residenza ».

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1954

GIRAUDO, *Relatore*. Propongo di sostituire alle parole: « da quattro mesi e più » le parole: « da non meno di quattro mesi ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 così modificato:

« In ogni comune deve essere tenuto lo schedario della popolazione temporanea.

La popolazione temporanea è costituita dalle persone che, dimorando nel comune da non meno di quattro mesi, non vi abbiano, tuttavia, fissata la residenza ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9. Ne do lettura:

« Il comune provvede alla individuazione e delimitazione delle località abitate, alla suddivisione del territorio comunale in frazioni geografiche con limiti definiti in base alle condizioni antropogeografiche rilevate, ed alla esecuzione degli adempimenti connessi, che saranno prescritti dal regolamento.

I limiti ed i segni relativi agli adempimenti anzidetti saranno tracciati su carte topografiche concernenti il territorio comunale.

Il piano topografico costituito dalle carte di cui al comma precedente sarà sottoposto, per l'esame e l'approvazione, all'Istituto centrale di statistica e sarà tenuto al corrente a cura del comune ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10. Ne do lettura:

« Il comune deve provvedere alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica.

La spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell'articolo 55 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

I proprietari di fabbricati devono provvedere alla indicazione della numerazione interna ».

GIRAUDO, *Relatore*. Propongo perché al primo comma siano aggiunte le parole: « con un sistema unico ed uniforme ». Propongo inoltre il seguente emendamento aggiuntivo,

che dovrebbe essere inserito fra il secondo e il terzo comma dell'articolo:

« Onde ottenere l'uniformità dell'indicazione della numerazione civica, la fornitura dei mezzi occorrenti per tale numerazione è affidata all'Associazione italiana della Croce Rossa ».

TOZZI CONDIVI. Sono favorevole all'emendamento: esso ha uno scopo molto chiaro: quello di provvedere al finanziamento della Croce Rossa. Nella passata legislatura venne presentata una proposta di legge tendente appunto a provvedere al finanziamento di quest'Associazione. La proposta però non poté essere approvata dai due rami del Parlamento. Io credo che oggi si è trovato il modo di raggiungere quello scopo mediante questo disegno di legge. Credo che non ci sia, oggi, italiano che possa mettere in forse l'importanza e l'imparzialità di questa Associazione alla quale si ricorre in ogni circostanza dolorosa.

Io propongo di approvare questo comma aggiuntivo, proprio per il suo fine dichiarato.

TURCHI. Sono contrario all'emendamento proposto.

In via preliminare mi sembra fuori posto introdurre una norma simile in un provvedimento che riguarda l'ordinamento delle anagrafi.

Vi sono, poi, tre ordini di ragioni, che mi inducono a ribadire la mia opposizione.

Ragione di ordine estetico: è notorio che ogni località d'Italia ha delle sue caratteristiche particolari, per cui le numerazioni e le piastrelle adoperate in Liguria sono molto dissimili da quelle adoperate a Venezia o nelle Puglie. Anche osservando le piastrelle della numerazione civica, lo straniero può prender cognizione di un'industria locale.

Ragione di ordine politico: non ritengo che si debba per legge sancire l'obbligo ai comuni di una numerazione determinata da un tipo uniforme.

Ragione di ordine morale: perché un emendamento di questo genere sarebbe la via aperta per un « carrozzone ». Io ricordo ciò che è accaduto tre anni fa in seguito all'emanazione di una legge analoga con la quale si stabilì che alla produzione delle targhe per carri agricoli dovesse provvedere l'Enal, fissando anche il prezzo massimo per ogni targa. La Croce Rossa, come l'Enal, non ha propri stabilimenti, ed allora deve provvedere tramite un'industria, la quale, naturalmente, fissa il prezzo, avendo il monopolio, nella misura massima consentita.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1954

Per queste ragioni noi siamo decisamente contrari all'emendamento. Il che non significa che dobbiamo disinteressarci della Croce Rossa. Noi riconosciamo le benemerienze della Croce Rossa, ma dobbiamo aiutarla con altri mezzi.

FERRI. Aggiungo un'altra considerazione a quelle esposte dall'onorevole Turchi, che io condivido. Vi è una ragione di principio che osta all'inserimento di questa norma. Se, in linea di principio, tutti siamo d'accordo nell'affermare che occorre dare maggior autonomia ai comuni, è evidente che una simile norma sarebbe in contraddizione con quanto andiamo affermando! Se mai, s'imponga una sopratassa a favore della Croce Rossa, ma non s'introduca questa norma.

Vorrei poi fare un'osservazione riguardante il comma secondo: mi sembra più opportuno che in esso si faccia richiamo all'articolo 153 del testo unico del 1915, che è quello in vigore, perché si riferisce alla figura del sindaco, e non all'articolo 55 del testo unico del 1934, che si riferisce alla figura del podestà. Si tratta di una correzione puramente tecnica.

DELCROIX. Non penso che questa concessione alla Croce Rossa possa dar luogo ad un « carrozzone » così come ha detto l'onorevole Turchi. Ricordo che, all'epoca in cui io fui presidente dell'Associazione dei mutilati ed invalidi di guerra, venne affidato a quest'Associazione il compito della targazione degli autoveicoli. Nessuno può dire che le cose siano andate male. Noi vendevamo le targhe ad un prezzo molto superiore a quel che ci costavano, ma la differenza non andava dispersa, perché veniva impiegata nelle opere di assistenza.

Io sono del parere che si possa e si debba fare questa concessione.

Dove dissento, però, è sull'opportunità di inserire tale norma in questa legge.

Concordo anche con l'onorevole Turchi nel senso che non si debba parlare di uniformità nella numerazione.

TOGNI. In linea di principio sono sempre favorevole a quei provvedimenti che si ispirano a criteri di uniformità. Però, qui si vuole esagerare. Non è possibile pretendere che le targhe di Napoli siano uguali a quelle di Pisa, di Genova o di Milano. Io sono del parere che si debba lasciare ampia e piena libertà ai comuni di attuare il disposto della legge con una certa discrezionalità.

D'altra parte, credo che non renderemmo un buon servizio alla Croce Rossa affidan-

dole un incarico del genere: esso non rientra nelle finalità, neppure marginali, di un istituto così nobile quale quello della Croce Rossa.

Per questi motivi sono contrario all'emendamento. Questo non vuol dire che noi non dobbiamo preoccuparci della Croce Rossa: ma certamente in un modo più dignitoso e più adeguato.

JACOMETTI. Voglio aggiungere poche parole, solo per far riflettere gli onorevoli colleghi sull'ampiezza di un lavoro del genere: si tratta di mettere le targhe agli edifici di trentamila località italiane!

Non v'è nessun motivo che giustifichi l'uniformità, non v'è nessun motivo che giustifichi l'imposizione di una nuova numerazione!

PRESIDENTE. Porrò, allora, in votazione gli emendamenti. È chiaro che dovremo votare prima l'emendamento aggiuntivo al secondo comma perché, se esso non sarà approvato, potrà considerarsi assorbito l'altro presentato al primo comma in quanto è subordinato all'esistenza del primo, che contiene la norma principale.

Il primo emendamento aggiuntivo è il seguente:

*Aggiungere, dopo il secondo comma il seguente:*

« Onde ottenere la uniformità della indicazione della numerazione civicala fornitura dei mezzi occorrenti per tale numerazione è affidata all'Associazione italiana della Croce Rossa ».

Lo pongo in votazione.

*(Non è approvato).*

Non essendo stato accolto il primo emendamento, non si vota più il secondo emendamento, in quanto può ritenersi assorbito.

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo governativo, con l'intesa d'apportare in sede di coordinamento quelle modifiche prospettate dall'onorevole Ferri.

*(È approvato).*

Passiamo agli altri articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

#### ART. 11.

Chiunque avendo obblighi anagrafici contravviene alle disposizioni della presente legge ed a quelle del regolamento è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con l'ammenda da lire 1.000 a lire 5.000.

Per le persone residenti nei territori dello Stato in seguito ad immigrazione dall'estero, che non hanno provveduto a curare la propria iscrizione e quella delle persone sottoposte alla loro patria potestà o tutela nell'anagrafe del comune dove dimorano abitualmente o, se non hanno fissa dimora, nell'anagrafe del comune dove hanno il domicilio, nonché per chiunque consegue l'iscrizione contemporanea nell'anagrafe di più comuni, si applica l'ammenda da lire 2.000 a lire 10.000.

Entro dieci giorni dalla contestazione o notificazione della contravvenzione, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma precedente, il colpevole è ammesso a fare oblazione mediante pagamento della somma di lire 500 nelle mani dell'ufficiale d'anagrafe che ha accertato la contravvenzione.

Le somme riscosse a titolo di ammenda per le contravvenzioni previste nel presente articolo, sia in seguito a condanna, sia per effetto di oblazione, spettano al comune.

(È approvato).

#### ART. 12.

La vigilanza sulla tenuta delle anagrafi, della popolazione residente è esercitata dal Ministero dell'interno e dall'Istituto centrale di statistica.

Nessuna annotazione sugli atti anagrafici in aggiunta a quelle previste dalla presente legge e dal regolamento, può essere disposta senza l'autorizzazione del Ministero dell'interno d'intesa con l'Istituto centrale di statistica.

(È approvato).

#### ART. 13.

Ogni disposizione contraria alla presente legge è abrogata.

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro sarà emanato il regolamento per l'esecuzione della presente legge.

(È approvato).

Chiedo alla Commissione di poter essere autorizzato a procedere al coordinamento, del testo di legge di concerto con il Governo e con il relatore. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

#### Seguito della discussione del disegno di legge: Concessione di un sussidio a titolo di soccorso giornaliero ai congiunti dei lebbrosi ricoverati ed ai ricoverati stessi. (981).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Concessione di un sussidio a titolo di soccorso giornaliero ai congiunti dei lebbrosi ricoverati ed ai ricoverati stessi ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, in una precedente seduta si sospese la discussione al fine di demandare ad un Comitato ristretto la formulazione di un nuovo testo dell'articolo 1 del disegno di legge. La sua formulazione è stata concordata anche col Governo nel modo seguente:

« L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica provvede a concedere ai congiunti degli infermi affetti da lebbra, ricoverati in appositi luoghi di cura, ai ricoverati stessi, a quelli dimessi e tenuti in osservazione, a decorrere dal 1° luglio 1953, un sussidio a titolo di soccorso giornaliero, sempreché detti congiunti risultino a carico degli infermi e questi versino in condizioni di bisogno. La misura del sussidio e le modalità di corresponsione saranno stabilite con disposizioni da emanarsi dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sentito il Ministro del tesoro ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« Alla copertura della spesa di lire 50.000.000 relativa all'esercizio 1952-53, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento di variazione al bilancio per lo stesso esercizio in applicazione della legge 13 marzo 1953, n. 151.

Alla spesa di lire 50.000.000 relativa agli esercizi finanziari 1953-54 e 1954-55 si provvederà a carico dei fondi iscritti rispettivamente ai capitoli n. 486 e 516 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per i due suindicati esercizi.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio ».

La Commissione Finanze e tesoro ha chiesto, nel parere, la soppressione del primo comma. Voteremo pertanto l'articolo per divisione.

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1954

Pongo in votazione il primo comma del quale la Commissione Finanze e tesoro chiede la soppressione.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione gli altri due commi.

*(Sono approvati).*

Pertanto l'articolo 2 viene ad essere composto dei due ultimi commi del testo ministeriale.

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge Gaspari, Ceccherini, Selvaggi:

« Norme integrative dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376 ». (353-169-319).

Presenti e votanti . . . . 33

Maggioranza . . . . . 17

Voti favorevoli . . . . 33

Voti contrari . . . . . 0

*(La Commissione approva).*

e dei disegni di legge:

« Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente ». (481).

Presenti e votanti . . . . 33

Maggioranza . . . . . 17

Voti favorevoli . . . . 33

Voti contrari . . . . . 0

*(La Commissione approva).*

« Concessione di un sussidio a titolo di soccorso giornaliero ai congiunti dei lebbrosi ricoverati ed ai ricoverati stessi ». (981):

Presenti e votanti . . . . 33

Maggioranza . . . . . 17

Voti favorevoli . . . . 33

Voti contrari . . . . . 0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Agrimi, Angelini Ludovico, Angelucci Mario, Antonozzi, Berloff, Bima, Bubbio, Calandrone Giacomo, Caprara, De Biagi, De Francesco, Delcroix, Ferri, Gaspari, Gianquinto, Graudo, Grilli, Gullo, Jacometti, Marazza, Micheli, Pedini, Pelosi, Ravera Camilla, Riva, Sampietro Umberto, Schiavetti, Sensi, Tarozzi, Togni, Tozzi Condovi, Turchi, Valandro Gighola.

*È in congedo:*

De Gasperi.

**La seduta termina alle 11.**

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI